

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 59-7412

Disposizioni a favore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica in ordine all'esercizio per l'annualità 2014 della linea ferroviaria transfrontaliera Domodossola-Iselle.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Tra le problematiche non risolte ed in essere tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vi è, a tutt'oggi, quella afferente la titolarità delle competenze amministrative sui servizi transfrontalieri sulla tratta ferroviaria: Domodossola – Iselle, tratta facente parte della linea: Domodossola - Iselle - Briga.

Sull'intera linea Domodossola - Iselle - Briga (tratta di competenza italiana: Domodossola – Iselle) vengono annualmente erogati oltre 260.000 treni*km annui (alcuni con treni attrezzati per trasporto auto al seguito sulla tratta svizzera), di cui circa 51.000 sulla tratta italiana.

Alla valenza di TPL per i lavoratori transfrontalieri ossolani, si aggiunge un'importante componente turistica soprattutto, ma non solo, al servizio di flussi incoming.

Come è noto, la linea ferroviaria non essendo stata formalmente compresa nel D.P.C.M. del 16.11.2000 "*Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del d.lgs. 19.11.1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale*", questa Regione ha sempre ritenuto che la su tale linea fosse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Di parere opposto il Ministero competente che con nota prot. n. 38422 del 6.05.2008 ha sottolineato che tale linea, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 19.11.1997 e s.m.i. e del D.M. 109/T del 3.11.1999, non risultando riconducibile ai "servizi ferroviari di interesse nazionale" di competenza ministeriale, ai sensi delle succitate normative, ricade nelle funzioni di interesse regionale.

La Regione Piemonte, nel corso della precedente legislatura, aveva evidenziato al Ministero competente la disponibilità a riconsiderare la problematica di programmazione del servizio di che trattasi, chiedendo al contempo allo Stato l'assegnazione delle risorse economiche necessarie per la gestione del servizio

Nessun riscontro è pervenuto dal Ministero rispetto alla posizione regionale succitata.

La Regione Piemonte, nel corso dell'attuale legislatura, ha invece evidenziato la necessità strategica di prevedere in capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la competenza amministrativa sulla linea Domodossola – Iselle, nonché sulla tratta Cuneo – Breil / Nice – Ventimiglia (parte integrante della Torino/Nice), trattandosi di tratte/linee ferroviarie transfrontaliere.

E' stato altresì chiesto al Ministero di assumere nei confronti di Trenitalia s.p.a. ogni iniziativa ritenuta idonea affinché il collegamento internazionale di che trattasi non avesse termine determinando un grave pregiudizio all'utenza ferroviaria interessata.

Nessun riscontro è pervenuto dal Ministero rispetto alla posizione regionale succitata.

Al riguardo, si sottolinea che nel tempo il servizio ferroviario è sempre stato garantito da Trenitalia s.p.a. senza alcun concorso di questa Regione e che, nel corso degli ultimi anni, il servizio è stato svolto da SBB (Ferrovie Federali Svizzere) in relazione a specifiche intese intercorse direttamente tra le parti.

Considerata la paventata soppressione dei servizi regionali transfrontalieri effettuati dalla Società SBB (Ferrovie Federali Svizzere) a partire dal 7 aprile 2014, dovuta alla disdetta formale da parte di Trenitalia s.p.a. delle succitate intese, nonché preso atto della richiesta di Trenitalia s.p.a. di ristoro degli oneri finanziari emergenti dall'acquisto del servizio sopra citato, assunto altresì che – in caso di consolidamento della tesi ministeriale – il finanziamento di tale linea sarebbe a valere sul “fondo Normale Trasporti” e che in conseguenza il contenzioso riguarderebbe, al limite, il suo adeguamento. Attraverso il presente atto si dà mandato alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di assumere, per il solo anno 2014, ad istruire gli atti necessari e prodromici per finanziare il mantenimento del servizio di trasporto pubblico sulla linea ferroviaria transfrontaliera: Domodossola-Iselle.

Nelle more di addivenire a soluzioni definitive concertate con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della problematica.

Rilevata l'urgenza quanto indifferibile necessità di assumere un provvedimento regionale tematico di indirizzo che consenta di continuare l'esercizio del servizio ferroviario, di cui beneficia in particolare l'utenza italiana transfrontaliera.

A tal fine, si autorizza la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a definire un idoneo atto negoziale che, pur rilevando la peculiare posizione giuridica della Regione Piemonte nei confronti del Ministero competente, permetta di far pervenire al gestore del servizio ferroviario transfrontaliero: Domodossola – Iselle, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio per il 2014, per un ammontare comunque non superiore ad € 400.000,00.

Di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'autorizzazione alla stipula previa valutazione dei suoi effetti sulla programmazione regionale dei servizi ferroviari.

Alla copertura economica pari ad un massimo di euro 400.000,00, si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPBDB12041 – Cap. 112718/2014.

Per quanto sopra;

visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422;

vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate, la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a definire un idoneo atto negoziale che, pur rilevando la peculiare posizione giuridica della Regione Piemonte nei confronti del Ministero competente, permetta di far pervenire al gestore del servizio ferroviario transfrontaliero: Domodossola – Iselle, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio per il 2014, per un ammontare comunque non superiore ad € 400.000,00.

Alla copertura economica pari ad un massimo di euro 400.000,00, si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPBDB12041 – Cap. 112718/2014.

Di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'autorizzazione alla stipula previa valutazione dei suoi effetti sulla programmazione regionale dei servizi ferroviari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)